CAMERA DEI DEPUTATI N. 3573

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOLLA, BALESTRACCI, BELUSSI, VIETTI

Presentata il 21 luglio 1982

Provvidenze a favore dei minorati della vista

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1981, anno dedicato dall'ONU alle persone handicappate, il Parlamento ed il Governo non hanno approvato alcun provvedimento che consentisse il miglioramento delle condizioni dei minorati gravi ed una loro maggiore integrazione sociale.

Le cause e le motivazioni sono molteplici, ma non vi è dubbio che si commette un gravissimo errore morale e sociale quando si afferma che tra le spese improduttive che devono essere eliminate per contenere il *deficit* dello Stato vi sono anche gli interventi economici a favore dei minorati più gravi.

Essi infatti debbono almeno essere messi in grado di avere una certa autonomia che permetta loro di vivere in maniera dignitosa in mezzo agli altri cittadini. Ad esempio con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1982, il Governo ha provveduto all'adeguamento degli importi pensionistici in favore dei grandi invalidi di guerra tenendo conto della gravità delle minorazioni. In modo analogo è opportuno ora agire nei confronti dei minorati civili in modo che possa essere attuata una normativa equa e soddisfacente anche per costoro.

La presente proposta di legge persegue appunto lo scopo di venire incontro ad una categoria la cui minorazione è certamente tra le più gravi se non addirittura la più grave. Non per nulla l'Organizzazione mondiale della sanità ha collocato la cecità al primo posto tra le minorazioni.

Col primo articolo si intende estendere l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in misura pari al 50 per cento di quella erogata ai ciechi civili assoluti, anche a quei ciechi

che hanno un residuo visivo fino ad un ventesimo.

Costoro pur avendo un minimo di *visus* sono ciechi in quanto non hanno possibilità di lettura, di autonomia, se non negli ambienti che frequentano costantemente. Essi, quindi, utilizzano per un minimo di indipendenza tutti quegli strumenti ausiliari che vengono adoperati dai ciechi assoluti, strumenti il cui costo, specie in questo ultimo scorcio di tempo, è aumentato vertiginosamente. Inoltre, per la lettura, l'aggiornamento culturale e l'accompagnamento, hanno bisogno di una persona vedente che, quando non è un familiare, debbono retribuire.

Di qui, quindi, la legittima richiesta che anche per i ventesimisti sia prevista un'indennità di accompagnamento al titolo della minorazione in modo che, siano posti in condizione di far fronte alle notevoli spese che quotidianamente incontrano e che altre categorie di invalidi non hanno.

La proposta di legge affronta poi l'attuazione di quanto dianzi prospettato con gradualità; infatti è prevista l'indennità nella misura di lire 100.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1982 e di lire 160.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1983 con un onere a carico dello Stato di 30 mila milioni circa per l'esercizio 1982 e di 45 mila milioni circa per l'esercizio 1983.

È per noi questo un atto di equità cui Parlamento e Governo non possono né debbono sottrarsi perché dobbiamo anche tener presente che quasi sempre i ciechi minori fanno parte di nuclei familiari poverissimi i quali debbono sostenere notevoli spese specie ora che sempre più si realizza la loro integrazione scolastica anche nella scuola dell'obbligo. Peraltro la somma relativa all'onere finanziario non è certo estremamente gravosa per lo Stato specie se si tiene conto dell'importanza sociale del provvedimento e della gradualità con cui ne viene prevista l'applicazione.

È da tenere presente infine che l'approvazione della presente proposta di legge metterebbe l'Italia a livello della Repubblica federale tedesca, dell'Olanda e degli altri Stati del MEC secondo le disposizioni contenute nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel marzo del 1981 sulle persone handicappate.

Per i suddetti motivi confidiamo in una rapida approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è erogata a favore dei ciechi civili con un residuo visivo fino a 1/20 con eventuale correzione al solo titolo della minorazione, una indennità di accompagnamento di importo pari al 50 per cento di quella prevista per i ciechi civili assoluti, di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 682.

Per gli anni 1982 e 1983 l'indennità ai ciechi civili con un residuo visivo fino a 1/20 viene rispettivamente erogata nella misura di lire 100.000 per il 1982 e di lire 160.000 per il 1983.

L'indennità di accompagnamento di cui al primo comma nonché quella prevista per i ciechi civili assoluti è concessa anche ai minori degli anni 18.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1982 in lire 30 mila milioni e per l'esercizio 1983 in lire 45 mila milioni, si fa fronte mediante riduzione sul capitolo del fondo globale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.